



COMUNE DI DOUES
COMMUNE DE DOUES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE



REGOLAMENTO COMUNALE

UTILIZZO AUTORIMESSA

PARCHEGGIO COPERTO

IN FRAZIONE LA COUD

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 29 MARZO 2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 27 DICEMBRE 2021

- Art. 1 Generalità
- Art. 2 Amministrazione degli immobili
- Art. 3 Assicurazione dei parcheggi
- Art. 4 Divieti ed obblighi particolari degli affittuari
- Art. 5 Regolamento interno
- Art. 6 Dichiarazione ed impegni dell'affittuario
- Art. 7 Criteri di aggiudicazione posti
- Art. 8 Durata dei contratti
- Art. 9 Scadenza dei contratti
- Art. 10 Decesso dell'affittuario
- Art. 11 Canone di affitto
- Art. 12 Norme finali e transitorie

Art. 1 – Generalità

L'autorimessa oggetto del presente regolamento è situata nel parcheggio coperto di proprietà del Comune di Doues sito nella Frazione La Coud. Il parcheggio coperto in frazione La Coud comprende n. 12 posti macchina coperti, di cui 8 da cedere in affitto, e due pertinenze (distinte in planimetria con le lettere "A" e "B") poste rispettivamente ai due lati dell'autorimessa da adibire esclusivamente a deposito attrezzature secondo le disposizioni che seguono.

Sono riservati all'utilizzo da parte dell'amministrazione del Comune di Doues, ed esclusi dalle presenti norme, i posti messi in bando non assegnati.

I 4 posti auto rimanenti sono destinati a parcheggio pubblico della frazione.

Costituiscono parte integrante del presente le allegate planimetrie che recano idonea delimitazione dei posteggi di cui sopra (allegato A).

Art. 2 - Amministrazione degli immobili

L'amministrazione degli immobili è a cura del Comune di Doues che, tramite gli Uffici Comunali, procede all'esecuzione di tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, alla vigilanza sul buon funzionamento delle strutture, esclusa la pulizia del posto affittato.

Art. 3 - Assicurazione dei parcheggi

In caso di danni verso terzi o atti vandalici o furti ai veicoli ricoverati nessun addebito o responsabilità sarà posto a carico del Comune. Eventuali polizze assicurative contro il furto dovranno essere stipulate dai singoli utenti.

Art. 4 - Divieti ed obblighi particolari degli affittuari

E' VIETATO:

- a) eseguire opere e manufatti di qualsiasi tipo nei singoli parcheggi e corsie di manovra, lasciare oggetti incustoditi nel parcheggio;
- b) lavare e pulire i mezzi all'interno dei parcheggi;
- c) effettuare travasi di carburante o portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose all'interno del parcheggio;
- d) lasciare il motore di veicoli avviati oltre lo stretto necessario;
- e) allontanarsi dai veicoli lasciando all'interno animali;
- f) affiggere targhette od altri segni indicatori;
- g) parcheggiare/depositare qualsivoglia mezzo/materiale oltre lo spazio del proprio posto assegnato;
- h) subaffittare la rimessa;
- i) modificare la destinazione d'uso della rimessa.

E' OBBLIGATORIO:

- a) tenere pulito ed in ordine il proprio parcheggio;

- b) rispettare i regolamenti comunali od altri eventuali provvedimenti che fossero emanati dall'Autorità locale;
- c) assumere in proprio la responsabilità di qualsiasi danno arrecato agli immobili o a terzi, non solo per fatto proprio, ma anche per negligenza, imprudenza o imperizia delle persone dallo stesso dipendenti o incaricate;
- d) consentire, su richiesta del Comune e previo congruo avviso, l'esecuzione di eventuali lavori e le relative ispezioni che si rendessero necessari per la buona manutenzione degli immobili;
- e) segnalare all'amministrazione comunale eventuali fonti di pericolo o danno per la struttura comunale.

Art. 5 - Regolamento interno

La Giunta comunale può deliberare ulteriori norme rispetto a quelle indicate al precedente art. 4 cui tutti gli utenti degli immobili devono attenersi, a tutela della reciproca tranquillità, del buono stato degli immobili stessi e del loro decoro.

In caso di inosservanze ed infrazioni agli obblighi di cui al precedente art. 4 è prevista la contestazione scritta da parte dell'amministrazione comunale, in caso di ulteriore inosservanza è prevista la rescissione del contratto e la rimozione coatta con spese a carico dell'affittuario inadempiente.

Art. 6 - Dichiarazione ed impegni dell'affittuario

L'affittuario con la firma del contratto, dichiara di avere esaminato l'area o l'immobile presi in affitto, di averli trovati adatti all'uso di ricovero dei propri mezzi, in buono stato di conservazione ed esenti da difetti che possono influire sull'uso stesso. Si impegna di riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato, salvi i deperimenti d'uso.

Art. 7 - Criteri di aggiudicazione posti

Il bando per l'assegnazione dei posti in affitto sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del comune, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

L'aggiudicazione è stabilita con provvedimento dirigenziale, previa verifica ed analisi delle domande inoltrate al Comune tramite l'utilizzo dell'apposito modulo ed in base ai criteri stabiliti dalla Giunta comunale.

Art. 8 - Durata dei contratti

La durata del contratto è prevista in anni tre dalla data di stipula dello stesso, eventualmente rinnovabile per altri tre anni, previa richiesta scritta da parte dell'affittuario da effettuarsi entro due mesi dalla scadenza del primo triennio. Sono fatte salve le eventuali disdette di una delle parti da comunicare con lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza dell'anno di competenza. All'affittuario recedente non verrà corrisposto il rimborso del canone anticipato.

I posti lasciati prima della normale scadenza verranno nuovamente messi in gara ai sensi del precedente art. 7. La scadenza del contratto del nuovo affittuario sarà quella del precedente contratto.

Art. 9 - Scadenza dei contratti

Almeno due mesi prima della scadenza dei contratti l'amministrazione comunale procede alla redazione di un nuovo bando, con adeguata pubblicità delle modalità di presentazione e scadenza delle nuove domande.

Alla scadenza del contratto l'affittuario dovrà lasciare immediatamente libero il parcheggio. In caso contrario il Comune è autorizzato a far allontanare i mezzi a spese del proprietario stesso.

Art. 10 - Decesso dell'affittuario

In caso di decesso dell'affittuario è ammesso il subentro di uno degli eredi legali sino alla scadenza del contratto, previa richiesta di assegnazione e stipula di un nuovo contratto entro 60 giorni dalla data del decesso.

Art. 11 - Canone di affitto

Il canone di locazione, comprensivo delle spese di gestione e di manutenzione ordinarie, viene definito in sede di aggiudicazione e formalizzato con provvedimento dirigenziale e corrisposto annualmente anticipatamente.

Per il primo anno di locazione il versamento deve essere effettuato all'atto della stipula del contratto.

Il versamento delle rate di locazione dovrà essere corrisposto tramite il sistema dei pagamenti PagoPa a seguito di ricezione, da parte degli uffici comunali, dello IUV (Identificativo Univoco di Versamento).

Il mancato pagamento, nel termine prefissato, determinerà la risoluzione di diritto del contratto, senza necessità di ulteriore messa in mora.

Le eventuali spese derivanti del contratto saranno a carico dell'assegnatario del posteggio.

Art. 12 - Norme finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

ALLEGATO A

PARCHEGGIO COPERTO FRAZIONE LA COUD

